

Costituzione e tutela degli animali

di Gladio Gemma *
(27 aprile 2004)

E' in corso, a livello parlamentare, una revisione dell'art. 9 Cost., sollecitata anche da proposte di legge costituzionale contenenti formule relative alla tutela degli animali. Con la presente nota, intendiamo svolgere qualche osservazione sui profili della revisione costituzionale che riguardano la protezione degli animali, trascurando altri aspetti della problematica ambientale affrontata in questa vicenda legislativa. Precisiamo, inoltre, che le riflessioni, che esporremo, non riguardano l'iter parlamentare della revisione, in corso, dell'art. 9 Cost., bensì la sola tematica costituita dal rapporto: costituzione - tutela degli animali.

La tematica in oggetto si sostanzia in un triplice ordine di questioni: rapporto fra costituzionalismo e protezione degli animali, relazione fra diritti umani e quelli delle altre specie, modo di formulazione di un testo costituzionale nella materia *de qua*.

A) Venendo al primo tema, può affermarsi che sussiste una stretta correlazione fra costituzionalismo e diritti degli animali e che il riconoscimento di questi ultimi è un'implicazione logica del primo. Almeno quattro ordini di considerazioni possono suffragare tale asserzione.

a) C'è un dato storico-culturale: le radici del pensiero costituzionalistico si intrecciano con le prime riflessioni favorevoli al rispetto del mondo animale. Proprio nel secolo dei Lumi, un momento storico importante per le "basi del costituzionalismo" (Barbera), si avvia il superamento della "antiquata nozione di un grande salto" tra animale ed uomo "ed il riconoscimento del comune vincolo che unisce tutti i viventi" (Battaglia L.). Accanto al riconoscimento dei diritti umani comincia a profilarsi, in correlazione con esso, la rivendicazione del rispetto degli altri esseri viventi.

b) I valori che stanno alla base del costituzionalismo, retamente intesi, conducono, in modo lineare, al riconoscimento di diritti delle specie non umane. Riprendendosi e sviluppandosi una considerazione, già avanzata da Rousseau, si può rilevare che il costituzionalismo tutela l'uomo, in quanto quest'ultimo è titolare di certi beni, quali l'integrità fisica, la sensibilità, ecc., la cui lesione è fonte di infelicità e, soggiungiamo, di ingiustizia. Ora anche gli animali sono dotati di quei beni, la cui protezione ha indotto a configurare diritti costituzionali. Anche i membri di specie non umane sono esseri senzienti, pure la privazione di certi beni ad essi propri può costituire un'ingiustizia, una iniquità e rappresentare la violazione dei valori fondanti del costituzionalismo.

La tutela degli animali è pertanto un corollario della filosofia costituzionalistica, che sta alla base della prefigurazione dei diritti umani.

c) La tutela degli animali è, a certe condizioni, funzionale anche al benessere umano. Gli animali fanno parte della biosfera, sono una componente indispensabile dei cicli biologici e la estinzione (o rarefazione) di certe specie può comportare, come insegna la ecologia, conseguenze sfavorevoli per la specie umana. La funzionalità delle specie animali all'equilibrio ambientale, che è assolutamente necessario al benessere dell'uomo e rappresenta un interesse costituzionale (come riconosciuto da giurisprudenza e dottrina), comporta che la loro tutela sia riconducibile a questo interesse umano fondamentale.

d) Il riconoscimento costituzionale della tutela degli animali ha avuto, in tempi recenti, anche una consacrazione in carte costituzionali. Ci limitiamo a richiamare, in questa prospettiva, l'ordinamento costituzionale tedesco, nel quale la tutela degli animali, già prevista da numerose costituzionali dei *länder*, è stata anche inserita, quale fine dell'azione statale, nel Grundgesetz, con la revisione dell'art. 20 operata nel 2002 (come illustrato dalla Buoso in questa *Rivista*, 2003); a ciò si aggiunga quanto disposto dell'art. 78 n. 4 e dall'art. 80 (espressamente intitolato "Protezione degli animali") della nuova costituzione svizzera.

B) Configurata la tutela degli animali quale imperativo costituzionale, si deve definire il rapporto che deve intercorrere fra i diritti dell'uomo e quelli degli altri essere viventi. Schematicamente, e tralasciandosi le possibili sfumature, possono

verificarsi due regimi giuridici.

Si può configurare, sulla base dell'orientamento filosofico, etico e giuridico dominante, un'eguaglianza parziale. Secondo tale impostazione, l'uomo gode di una posizione preferenziale e la protezione, pur doverosa, di altre specie non può spingersi fino al punto di compromettere diritti ed interessi propri della persona umana. A differenza di questo indirizzo culturale, sussiste un orientamento, anch'esso di natura filosofica ed etica, che propugna l'opportunità di conferire agli animali uno *status* costituzionale simile a quello attribuito all'uomo. Si tratta di una posizione, minoritaria ma agguerrita, riconducibile alla concezione animalista anti-anthropocentrica, che postula una parità di diritti fondamentali fra specie umana ed altre.

Delineati tali due orientamenti di fondo (omettendosi le diverse e specifiche versioni che possono presentare), si può affermare che solo la teoria dell'eguaglianza parziale risulta in armonia con il costituzionalismo. Due argomenti possono suffragare tale tesi.

a) C'è, in primo luogo, una considerazione di ordine biologico, ma non priva di rilevanza per la tematica giuridica in oggetto. Se è vero che ci dev'essere un equilibrio fra le specie, e che perciò la conservazione di ognuna di esse è pure interesse delle altre, nondimeno nessun componente di una specie ha il dovere di sacrificarsi a favore delle altre. Il rispetto della vita (diritto fondamentale rivendicato dagli animalisti) di animali appartenenti ad una specie non è una regola di natura: i leoni non debbono morire di fame per assicurare la sopravvivenza delle gazzelle. Non risponde a legge di natura che membri della specie umana, qualora si ponga (come avviene in certe ipotesi) l'alternativa fra il loro sacrificio e quello di individui di altre specie, debbano subire la lesione di loro interessi vitali per il rispetto di altri esseri viventi.

b) L'argomento principale, sul piano giuridico, è comunque altro.

E' iscritta nel codice genetico del costituzionalismo una filosofia antropocentrica, pur in versione moderata e suscettibile, come s'è detto, di proclamazione di diritti del mondo animale. Le disposizioni costituzionali sanciscono solamente i diritti della specie umana e non i diritti di altri esseri viventi. Soprattutto questa proclamazione dei "diritti umani" (i termini non vanno dimenticati) implica che questi non possano essere menomati in nome di diritti altrui, pena una incongruenza logica. Per esemplificare, sarebbe illogico affermare che le costituzioni tutelino il diritto alla vita ed all'integrità fisica degli uomini e che, nel contempo, legittimino o debbano legittimare violazioni di detti diritti umani per salvaguardare diritti di animali. La compressione di diritti umani può costituzionalmente configurarsi solamente qualora essa risulti necessaria alla realizzazione di altri diritti umani o di interessi pubblici, correlati ai primi. Con una battuta, ritenere che il costituzionalismo sia incompatibile con la derattizzazione in quanto misura lesiva del diritto alla vita dei topi, sarebbe affermazione risibile, che nessun giurista ardirebbe avanzare.

Si deve perciò concludere che il costituzionalismo conduca sì alla configurazione di diritti degli animali, ma non in termini tali da comportare uno *status* costituzionale di parità fra specie umana ed altre.

C) Da quanto sostenuto in precedenza discendono conseguenze in ordine alla tecnica legislativa.

L'esperienza comparata ci offre due modelli di formulazione normativa circa la tutela degli animali. In base al primo - ne è un esempio l'attuale art. 20 della Costituzione tedesca - si sancisce la tutela degli animali (o delle altre specie viventi), *sic et simpliciter*, senza alcuna puntualizzazione di tale assunto nei confronti dei diritti umani o di altri interessi costituzionali. Stando invece al secondo modello il testo prefigura anche limiti nei confronti di detta tutela: un esempio è offerto dagli artt. 79 e 80 della Costituzione elvetica, che contemplano la caccia ed altre attività, implicanti privazione della vita di animali. Orbene, alla luce di quanto sostenuto, riteniamo che vada seguito il secondo modello e vada rifiutato il primo, in quanto esso non implica una scelta, a livello di formulazione testuale, fra la concezione dell'eguaglianza relativa e l'altra dell'eguaglianza quale parità fra uomini ed animali.

E' vero che anche la prefigurazione tout court della dignità o del rispetto degli animali, se potrebbe, in astratto, avere uno svolgimento in senso animalista, in concreto verrebbe ridimensionata, finché l'animalismo sia nettamente minoritario nella società, dal legislatore o da un'eventuale giurisprudenza costituzionale, la quale non mancherebbe di operare un bilanciamento degli interessi e contenere i diritti delle altre specie viventi in termini tali da non compromettere diritti umani (od altri interessi costituzionali). Del resto, già in Germania, all'atto dell'approvazione della nuova formula dell'art. 20 G.G., non sono mancate precisazioni in senso restrittivo (come ci ricorda R. Orru, in *Dir.*

pubbl. comp. eur., 2002). Nondimeno una precisazione in sede di stesura del testo costituzionale sarebbe opportuna.

Infatti, da un lato, la prefigurazione di limiti nei confronti di situazioni giuridiche soggettive garantite è un canone di buona tecnica legislativa, poiché comporta un'apposizione di confini e dà supporto alla giurisprudenza costituzionale nell'opera di ricostruzione degli interessi costituzionali che delimitano l'operatività dei diritti pur riconosciuti. La formulazione degli artt. 13 e segg. della Costituzione ne è una riprova, pur con l'avvertenza che la definizione dei limiti richiede sempre operazioni di puntualizzazione ed integrazione degli stessi.

Dall'altro lato, la previsione di limiti, paradossalmente, può rafforzare i diritti protetti (degli animali). Una vaga enunciazione di principio può apparire una formulazione retorica, da non prendere troppo sul serio. Una più articolata, sia pur in termini generali, disciplina del principio unitamente alla delimitazione della sua portata rende più forte il principio medesimo, sollecitando una configurazione non troppo estensiva dei limiti stessi. Ancora una volta l'esperienza degli artt. 13 e segg. della Costituzione ne offre una riprova.

Per questi motivi sembrano inadeguate molte proposte di revisione dell'art. 9 Cost., che prefigurano una tutela degli animali senza alcun riferimento ai limiti, in primis quelli determinati dai diritti umani, che debbono apporsi alla protezione delle altre specie viventi.

* P.s. Diritto costituzionale - Università di Modena e Reggio Emilia

Forum di Quaderni Costituzionali